
**Decreto del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2013
che conferisce fino al 30 giugno 2015 il carattere obbligatorio generale
a livello cantonale alle modifiche all'Appendice 2 al Contratto collettivo
di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA)
concernente l'Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti**

(del 17 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 che proroga, rispettivamente rimette in vigore fino al 30 giugno 2015 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2011 che proroga fino al 30 giugno 2013 e modifica l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), con i salari minimi contrattuali validi dal 1. gennaio 2013 per il personale e gli apprendisti (Appendici 1 e 2) e con diverse disposizioni contrattuali modificate;

vista la domanda 7 novembre 2013 delle parti contraenti, intesa a ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale a livello cantonale alle modifiche all'Appendice 2 concernente l'Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 94/2013 del 22 novembre 2013 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 231 del 28 novembre 2013;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale alle modifiche all'Appendice 2 al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) concernente l'Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto con doppia sottolineatura all'allegato al presente decreto governativo, mentre le disposizioni evidenziate semplicemente in grassetto sono quelle di obbligatorietà generale già attualmente in vigore.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A) a tutte le ditte che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino e a tutti i lavoratori e apprendisti del ramo menzionati all'art. 13 del CCL;
 - B) alle ditte del ramo, cioè: officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
 - C) alle ditte che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni, officine di elettrauto e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2015.

Bellinzona, 17 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 21 gennaio 2014

Allegato**Appendice 2** Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti**1. Salari minimi validi dal 1° gennaio 2014:**

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

Salario mensile	<i>fr.</i>
<i>Vedi accordo del 24 maggio 2007, aggiornato al 1° gennaio 2014</i>	
nel 1° anno di tirocinio	525.– (*)
nel 2° anno di tirocinio	653.–
nel 3° anno di tirocinio	851.–
nel 4° anno di tirocinio	1'114.– (*)

(*) Per contratti di tirocinio quale meccatronico, stipulati prima dell'anno scolastico 2014/2015, vale la seguente disposizione: nel 1° anno di tirocinio frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente : Fr. 100.– per i primi 5 mesi di scuola e Fr. 525.– per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi). Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in Fr. 1'340.– al mese per 13 mensilità.

Formazione supplementare:

con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto il diploma di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere il diploma quale meccatronico.

A dipendenza delle note finali quale diplomato meccanico di manutenzione (valutati e riconosciuti dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

Salario mensile	<i>fr.</i>
• nel 2° anno di tirocinio quale meccatronico:	
se completa la maturità professionale	900.–
se esonerato dalla cultura generale	1'050.–
• nel 3° anno di tirocinio quale meccatronico:	
se completa la maturità professionale	1'180.–
se esonerato dalla cultura generale	1'400.–
• nel 4° anno di tirocinio quale meccatronico:	
se completa la maturità professionale	1'400.–
se esonerato dalla cultura generale	1'700.–

2. Adeguamento al rincaro

Anche le retribuzioni di cui al punto 1 vengono adeguate al rincaro in applicazione dell'art. 15 del CCL.

3. Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

4. Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20.mo anno di età.

5. Altre disposizioni

Sulle altre questioni concernenti le condizioni di lavoro valgono le disposizioni del CCL.